



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta non aperta alla partecipazione del pubblico

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.
LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

☐ Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

☐ IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- ☐ Ragioneria
☐ Tecnico
☐ Assistenza Cultura
☐ Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ con il numero _____

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

Mizzon Silvia	Presente
Cesaro Silvana	Assente G.
Brocco Massimo	Presente
Bordin Sandra	Assente G.
Favero Ursula	Presente
Filippi Alberto	Assente G.
Magagna Roberto	Presente
Marchesin Maria Giovanna	Presente
Danese Samuele	Presente
Cameran Matteo	Presente
Mussolin Massimo	Assente G.

presenti n. 7 e assenti n. 4

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale** Albano Marco.

La Sig.ra Avv **Mizzon Silvia**, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Cameran Matteo, Favero Ursula e Marchesin Maria Giovanna invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Legenda: Assente G -Assente giustificato
Assente I -Assente ingiustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".*
-

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 5 del 3 febbraio 1999;
- Delibera di G.C. n. 8 del 5 Marzo 2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di GC. n. 43 del 7 novembre 2017 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni;
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A;
- ALLEGATO C: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi*

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del T.U.E.L.;

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 24 dicembre 2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 24 dicembre 2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli ed unanimi n.7, voti contrari n.0 ed astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano dai 7 componenti del consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 66 Articoli comprensivo dei seguenti allegati A), B) e C), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L.;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 5 del 3 febbraio 1999;
 - Delibera di G.C. n. 8 del 5 Marzo 2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
 - Delibera di GC. n. 43 del 7 novembre 2017 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. di assicurare adeguata pubblicità al presente regolamento mediante la pubblicazione anche su sito Istituzionale Amministrazione Trasparente sezione Disposizioni generali sottosezione Oneri Informativi per Cittadini ed Imprese e nell'home-page del sito istituzionale.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 24-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Predielis Monica

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li, 24-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Predielis Monica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Mizzon Silvia

IL Segretario Comunale
F.to Albano Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO